Oggetto: DESTINAZIONE DEL TFR DA PARTE DEI LAVORATORI CHE ATTIVANO UN NUOVO RAPPORTO DI LAVORO.

Come noto, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 252/05 di riforma del sistema di previdenza complementare, dal 1° gennaio 2007, i lavoratori del settore privato sono chiamati a scegliere se trasferire il TFR maturando a forme di previdenza complementare ovvero lasciarlo in azienda.

La scelta doveva essere manifestata, per i lavoratori in servizio al 31/12/2006, entro il 30/06/07 mentre, per i lavoratori assunti successivamente, deve avvenire entro 6 mesi dall'assunzione.

A ragione di quanto sopra, al fine di agevolare la scelta del dipendente in merito alla destinazione del TFR maturando, i datori di lavoro, contestualmente alle nuove assunzioni, sono tenuti a fornire ai lavoratori un'adeguata informativa scritta sulle diverse scelte disponibili.

Nel fornire la suddetta informativa, essendo decorsi quasi due anni dall'entrata in vigore del decreto di riforma del sistema di previdenza complementare, dovrà tenersi conto dell'eventualità che il lavoratore abbia già manifestato la propria scelta in ordine alla destinazione del TFR maturando (attraverso l'utilizzo del modulo ministeriale TFR1 o TFR2) nel corso di un precedente rapporto di lavoro.

In tal caso, anche alla luce del chiarimento formulato in materia dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) con la deliberazione del 24 aprile 2008, le opzioni a disposizione del lavoratore saranno diverse a seconda che si versi in una delle ipotesi di seguito specificate.

A) LAVORATORE RIASSUNTO CHE, NEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO, AVEVA OPTATO PER IL MANTENIMENTO DEL TFR MATURANDO SECONDO IL REGIME DELL'ART. 2120 C.C. (IN AZIENDA, CON DESTINAZIONE - PER LE AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI - AL FONDO TESORERIA COSTITUITO PRESSO L'INPS).

Nei confronti dei lavoratori che versino in tale situazione, il nuovo datore di lavoro dovrà considerare ancora valida la scelta a suo tempo manifestata, continuando a mantenere il TFR secondo il predetto regime. In qualsiasi momento, il lavoratore potrà modificare la scelta effettuata e destinare il TFR maturando alla previdenza complementare (come previsto dall'art. 8, comma 7, lett. a) del D. Lgs. 252/05).

B) LAVORATORE RIASSUNTO CHE, NEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO, AVEVA OPTATO PER IL CONFERIMENTO DEL TFR MATURANDO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Relativamente ai lavoratori che, nel corso di precedenti rapporti di lavoro, abbiano scelto di conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, al fine di individuare le opzioni esercitabili in occasione del nuovo rapporto di lavoro, dovrà tenersi conto della circostanza che gli stessi abbiano o meno esercitato l'opzione di riscatto integrale della propria posizione previdenziale.

1. LAVORATORE RIASSUNTO CHE, NEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO, AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE INDIVIDUALE.

Il lavoratore che versi in tale situazione, in occasione dell'avvio della nuova attività lavorativa, avrà sei mesi di tempo per effettuare la scelta in ordine alla destinazione del TFR maturando poiché, in conseguenza dell'esercizio della facoltà di riscatto integrale della propria posizione previdenziale, la scelta a suo tempo manifestata non ha più

valore.

In tal caso, il lavoratore sarà tenuto a comunicare al nuovo datore di lavoro l'esercizio della facoltà di riscatto integrale della posizione.

Per effettuare la nuova scelta, il lavoratore dovrà utilizzare l'apposito modello TFR2, allegato al decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2007. In caso di mancata compilazione e consegna del predetto modulo entro 6 mesi dall'assunzione, il TFR che maturerà a far tempo dalla scadenza del semestre sarà integralmente destinato alla previdenza complementare, secondo i meccanismi di conferimento tacito individuati dall'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 252/05.

In virtù dei suddetti meccanismi, per le aziende facenti parte del settore Commercio, Turismo e Servizi, il TFR maturando sarà destinato a Fon.Te., quale fondo contrattuale di categoria.

2. LAVORATORE RIASSUNTO CHE, NEL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO, AVEVA CONFERITO IL TFR AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE E CHE, A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, NON HA RISCATTATO INTEGRALMENTE LA POSIZIONE INDIVIDUALE.

Nei confronti dei lavoratori che versino in tale situazione, rimane valida la scelta a suo tempo manifestata circa la destinazione del TFR alla previdenza complementare.

In tal caso, tuttavia, occorre distinguere due ipotesi a seconda che il lavoratore di nuova assunzione provenga da un'azienda appartenente allo stesso o a un diverso settore merceologico.

2.1 MANTENIMENTO DELLO STESSO CCNL DI RIFERIMENTO

Nel primo caso - qualora il lavoratore di nuova assunzione provenga da un'azienda appartenente al settore del Commercio, Turismo e Servizi - il nuovo datore di lavoro dovrà semplicemente continuare conferire il TFR maturando a Fon.Te., a decorrere dalla data di assunzione.

Qualora il lavoratore, nel corso del precedente rapporto abbia conferito soltanto una quota del TFR alla previdenza complementare, potrà decidere, in occasione della nuova assunzione, di elevare la misura del TFR da conferire.

2.2 VARIAZIONE DEL CCNL DI RIFERIMENTO

Nel secondo caso - qualora il lavoratore di nuova assunzione provenga da un'azienda non appartenente al settore del Commercio, Turismo e Servizi ed, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro abbia perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale aveva in precedenza aderito - lo stesso dovrà essere invitato a scegliere, entro i sei mesi successivi all'assunzione, la forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il TFR maturando.

Qualora risulti che nel corso del precedente rapporto il lavoratore abbia devoluto soltanto una quota di TFR alla previdenza complementare, in occasione della nuova scelta lo stesso potrà conferire, in alternativa all'intero TFR, anche soltanto la quota prevista dagli accordi collettivi che disciplinano il nuovo rapporto di lavoro ovvero, in assenza di alcuna previsione di natura contrattuale collettiva circa la misura del TFR da destinare alla previdenza complementare, destinazione di una quota non inferiore al 50%.

A tal fine dovrà essere invitato a compilare l'apposito modello (vedi all. 1), con l'avvertenza che ove entro sei mesi dall'assunzione non venga effettuata alcuna scelta, il TFR maturando verrà integralmente conferito a Fon.Te., quale nuovo Fondo contrattuale di categoria, secondo i meccanismi di conferimento tacito individuati dall'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 252/05.

Considerata la continuità della posizione previdenziale, anche in tal caso il TFR maturando dovrà essere conferito a decorrere dalla data di assunzione.

Rimane ferma la facoltà del lavoratore di trasferire presso il nuovo Fondo prescelto la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare.

Il nuovo datore di lavoro, per avere contezza della scelta in ordine alla destinazione del TFR a suo tempo esercitata dal lavoratore nonché delle opzioni dallo stesso conseguentemente esercitabili, avrà cura di farsi rilasciare dal lavoratore apposita dichiarazione, corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza, comprovante la scelta a suo tempo compiuta dal lavoratore medesimo e un'attestazione del datore di lavoro di provenienza relativa alla scelta compiuta dal lavoratore relativamente alla destinazione del TFR maturando..

In mancanza di tale attestazione, la dichiarazione del lavoratore potrà essere corredata da altra documentazione attestante la scelta effettuata quale, ad esempio, copia del modello TFR1 o TFR2 a suo tempo sottoscritto, ovvero copia del modulo di adesione ad una forma pensionistica complementare.

Il nuovo datore di lavoro avrà l'onere di conservare la predetta documentazione consegnando al lavoratore una copia della stessa controfirmata per ricevuta.

Nel restare a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo, cogliamo occasione per rinnovare i nostri migliori saluti.

Il Fondo Pensione

COMUNICAZIONE IN ORDINE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE ALLA QUALE CONFERIRE IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Modulo per i lavoratori riassunti che avevano conferito il TFR a previdenza complementare in relazione a precedenti rapporti di lavoro e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale erano già iscritti, non hanno riscattato integralmente la posizione.

			. il	dipendente	codice	del
				ISPONE		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	0	che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data di assunzione, alla seguente forma pensionistica complementare				
		, alla	quale il sotte	oscritto ha aderito in		
	0	misura del . forma	% ¹ , a decor	nto di fine rapporto rrere dalla data di ass ensionistica	sunzione, all com	la seguente plementare
		fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ed essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile ² .				
Allega	: copia de	el modulo di a	adesione			
Data _				(firi	na leggibile)

In caso di mancata comunicazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà **destinato integralmente** alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art.8, comma 7, lett.b) del decreto legislativo n. 252/2005.

¹ I lavoratori che già versavano una quota di TFR in base alla scelta effettuata in costanza di precedenti rapporti di lavoro, possono scegliere di conferire il proprio TFR alla forma prescelta nella misura fissata dagli accordi o contratti collettivi vigenti in relazione al nuovo rapporto di lavoro ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi (*scelta riservata ai soli lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993*).

² Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 del codice civile.